PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ATTIVITÀ ILLECITE O FRAUDOLENTE AI SENSI DEL D.LGS 24/2023 *"WHISTLEBLOWING"*

ISRUZIONI OPERATIVE

Per presa visione:

(Firma) _____

(Ruolo) _____

Data: ____ / ____ / _____

Rev.	Data	Note sulla revisione	Approvazione
0	08.12.2024	Prima Emissione	✓

Home Servizi S.r.l. – Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Sede Legale: Via Lapidari 18/M, 40129 – Bologna
C.f. e p.Iva: 03161821206 | N. Rea: BO – 497059
Pec: amministrazione@pec.homeservizi.it
Mail: info@homeservizi.it

SOMMARIO

1. Definizioni e riferimenti normativi 3
2. Le finalità della segnalazione 3
3. Chi può effettuare una segnalazione 4
4. Oggetto della segnalazione 5
5. Il contenuto della segnalazione 5
6. Segnalazioni in forma anonima 6
7. Azioni conseguenti alle segnalazioni accertate 6
8. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE 6
8.1. Segnalazione attraverso il canale interno - Organismo di Vigilanza 7
8.2. Segnalazione attraverso il canale esterno - Anac 8
8.3. Segnalazione attraverso gli altri canali 8
9. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER 9
9.1 Buona fede del segnalante 9
9.2 Obblighi di riservatezza 9
9.3 Tutela contro eventuali ritorsioni nei confronti del segnalante 10
9.4 Tutela del segnalato 10
9.5 Perdita delle tutele e responsabilità del whistleblower 11
10. Archiviazione della documentazione e tutela della privacy 11

1. *Definizioni e riferimenti normativi*

Il termine *whistleblowing* indica l'attività mediante la quale un soggetto operante in un contesto lavorativo, pubblico o privato, segnala violazioni di leggi o regolamenti, irregolarità o comportamenti illeciti di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il soggetto che effettua la segnalazione, detto *whistleblower*, può essere un dipendente, un collaboratore, un consulente o qualsiasi altra persona che, in ragione del proprio ruolo, abbia accesso a informazioni riservate rilevanti per la legalità e il corretto funzionamento dell'organizzazione.

L'obiettivo del *whistleblowing* è favorire l'emersione di possibili illeciti o irregolarità, commissivi o omissivi, che costituiscono violazioni - anche sospette - delle leggi vigenti e dei principi sanciti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001 (in breve, M.O.G.) di Home Servizi S.r.l., nonché violazioni di procedure o regole aziendali, garantendo al tempo stesso la protezione del *whistleblower* da possibili ritorsioni.

La disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 24/2023, che, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, introduce un sistema più strutturato ed esteso per la tutela del *whistleblower* in Italia. In particolare, il decreto ha ampliato l'ambito di applicazione della normativa anche alle imprese private, imponendo loro l'obbligo di predisporre canali interni di segnalazione e rafforzando la protezione del segnalante. Viene espressamente previsto il divieto di ritorsioni, che comprende qualsiasi misura penalizzante o discriminatoria sul piano professionale, economico o reputazionale. Altro elemento centrale del decreto è la tutela della riservatezza, che si estende non solo al whistleblower, ma anche a tutte le persone coinvolte nella segnalazione, al fine di garantire la sicurezza e l'efficacia del sistema di denuncia.

Le presenti Istruzioni Operative sono finalizzate a dare attuazione al citato D.Lgs. n. 24/2023: per quanto non espressamente indicato, resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

2. *Le finalità della segnalazione*

Come sopra anticipato, il *whistleblowing* permette di far emergere violazioni di leggi, regolamenti, procedure interne o principi etici che possano verificarsi all'interno di Home Servizi, contribuendo a rafforzare la trasparenza e la legalità dell'intera organizzazione. Attraverso le segnalazioni, l'azienda può individuare e

correggere tempestivamente comportamenti illeciti o pratiche scorrette che potrebbero arrecare danno alla società stessa, ai propri dipendenti o all'interesse pubblico.

Le presenti istruzioni operative sono state predisposte da Home Servizi S.r.l. al fine di fornire al proprio personale, clienti e collaboratoti, informazioni chiare e dettagliate sulle modalità di segnalazione di sospette irregolarità e sulle tutele garantite al segnalante, con l'obiettivo è assicurare un sistema efficace ed accessibile per la denuncia di eventuali illeciti, promuovendo un ambiente di lavoro più etico e conforme alle normative vigenti.

Home Servizi S.r.l., opera nel rispetto delle norme di legge e dei propri principi di onestà, rispetto ed integrità. La società incoraggia le persone a segnalare potenziali violazioni in modo onesto e trasparente e non tollera ritorsioni, minacce o atti discriminatori nei confronti di chi effettua, in buona fede e con senso civico, una segnalazione.

3. Chi può effettuare una segnalazione

Sono legittimate ad effettuare una segnalazione tutte le persone che operano (o hanno operato in passato) nel contesto lavorativo di Home Servizi S.r.l., in qualità di:

- lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. n. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- lavoratori autonomi e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché titolari di rapporti di collaborazione "organizzata dal committente", ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

4. *Oggetto della segnalazione*

Possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti illeciti, gli atti e le omissioni dei quali il soggetto che effettua la segnalazione è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale.

Le segnalazioni devono riguardare esclusivamente violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità di Home Servizi. La segnalazione può avere ad oggetto anche (*a*) condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; (*b*) attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi; (*c*) fondati sospetti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Seppur non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, possono essere oggetto di segnalazione eventuali violazioni di procedure aziendali interne che non costituiscano reato o violazione di legge. La Società si riserva di valutare tali segnalazioni di irregolarità interne attraverso i propri strumenti di gestione e controllo.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento le segnalazioni aventi per oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate.

Chiunque abbia rapporti con la Società è tenuto ad effettuare una segnalazione, indicando i fatti, gli eventi e le circostanze che ritenga - in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto - non conformi alla normativa europea e nazionale, ovvero in contrasto rispetto ai principi della Società.

L'elencazione completa dei comportamenti illeciti, delle irregolarità e delle omissioni che possono essere oggetto di segnalazione, sono indicati all'art. 2, lettera a), del D. Lgs. n. 24/2023.

Si sottolinea infine che la segnalazione potrà avvenire anche in forma anonima.

5. *Il contenuto della segnalazione*

È indispensabile che la segnalazione sia fondata su elementi concreti e sia quanto più possibile dettagliata, al fine di permettere una corretta analisi da parte dei soggetti competenti a riceverla e gestirla. Pertanto, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati.

È utile inoltre allegare documenti o ogni altro elemento (foto, video, messaggi, ecc.) che possano contribuire a dare fondamento ai fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza delle circostanze segnalati.

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione verrà archiviata per mancanza dei dati necessari per costituire una segnalazione completa.

6. Segnalazioni in forma anonima

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. L'Organismo di Vigilanza valuterà la segnalazione sulla base della gravità dei fatti esposti e del livello di dettaglio delle informazioni fornite. Qualora la segnalazione anonima contenga elementi sufficienti a consentire un accertamento dei fatti, verranno avviate le necessarie verifiche, nel rispetto dei criteri di riservatezza e imparzialità.

Le segnalazioni anonime prive di elementi concreti o che non consentano di avviare un'istruttoria adeguata potranno essere archiviate senza ulteriori approfondimenti.

7. Azioni conseguenti alle segnalazioni accertate

Qualora una segnalazione venga ritenuta fondata a seguito dell'attività istruttoria condotta dall'Organismo di Vigilanza, Home Servizi adotterà le misure più opportune in relazione alla violazione riscontrata. Tali misure potranno includere azioni correttive interne, provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili, nonché la segnalazione dell'illecito alle autorità competenti, se previsto dalla normativa applicabile.

Il segnalante riceverà un riscontro sugli esiti dell'istruttoria e sulle eventuali azioni adottate, nei limiti consentiti dagli obblighi di riservatezza di cui al Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).

8. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

- Interno (Organismo di Vigilanza);

- Esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione **non** è rimessa alla discrezione del *whistleblower*, in quanto è favorito, in via prioritaria, l'**utilizzo del canale interno**, mentre solo al ricorrere di determinate condizioni - specificate nei relativi paragrafi - sarà possibile effettuare una segnalazione attraverso gli altri canali sopra indicati.

8.1. Segnalazione attraverso il canale interno - Organismo di Vigilanza

Home Servizi S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001 (in breve, M.O.G.). Nell'ambito del M.O.G., è stato individuato l'Organismo di Vigilanza (in breve, OdV) quale organo competente per la gestione del canale interno dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

Tale canale è gestito esclusivamente dall'OdV, senza possibilità di controllo - in nessun caso - da parte della Società, garantendo così il rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023 e della riservatezza del soggetto che intende effettuare una segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i canali interni con le seguenti modalità:

- Posta elettronica, all'indirizzo: odv@homeservizi.it;
- Posta ordinaria, all'indirizzo: Studio Legale GMD - Avv. Gian Marco Dovesi, Via Rizzoli 4, 40125, Bologna;
- Telefonicamente, al numero: 348.0384410;

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione, assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti oggetto della comunicazione nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza, nonché nel rispetto della massima riservatezza del Segnalante. L'OdV, nell'analisi della segnalazione, ne mantiene inoltre riservato il contenuto durante l'intera fase di gestione ed effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Alla ricezione di una segnalazione, l'Organismo di Vigilanza: 1. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni; 2. svolge un'analisi preliminare necessaria al fine di valutare la sussistenza dei requisiti necessari previsti per avviare l'istruttoria interna e, qualora sussistano, avvia l'istruttoria interna; 3.

se non sussistono i presupposti si procede all'archiviazione della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
4. fornisce riscontro alla segnalazione, dando conto delle eventuali misure adottate o che si intende adottare, entro tre mesi dalla data del rilascio dell'avviso di ricevimento.

8.2. Segnalazione attraverso il canale esterno - Anac

Sebbene la normativa favorisca l'utilizzo del canale interno, il segnalante può rivolgersi direttamente all'ANAC quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa è rimasta priva di riscontro;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Il canale di segnalazione esterna è attivato presso l'ANAC, che pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

8.3. Segnalazione attraverso gli altri canali

I Segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede specifiche garanzie a favore del *whistleblower* e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, meglio descritte nei paragrafi che seguono.

In particolare, la normativa tutela in primo luogo la riservatezza del segnalante, vietando espressamente la divulgazione, anche indiretta, della sua identità e delle informazioni fornite, salvo eccezioni di legge. Inoltre, il decreto protegge il whistleblower da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, come licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti forzati o altre misure discriminatorie.

Queste garanzie si estendono anche al Facilitatore ed ai colleghi del segnalante, nonché alle persone menzionate nella segnalazione, assicurando un sistema di protezione ampio e strutturato.

9.1 Buona fede del segnalante

Il D.Lgs. n. 24/2023 valorizza la buona fede del segnalante al momento della segnalazione e, in tale ottica, prevede che la persona segnalante beneficerà delle tutele **solo se**, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere. Invece, in caso di segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede, l'Azienda si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

9.2 Obblighi di riservatezza

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante o di informazioni che possano condurre alla sua identificazione, anche in modo indiretto, costituisce una violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

L'identità del *whistleblower* può essere comunicata esclusivamente ai soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower* si applica non solo al suo nominativo, ma anche a qualsiasi elemento della segnalazione che possa, anche indirettamente, renderlo identificabile.

È garantita inoltre la riservatezza dell'eventuale Facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, anche se operante all'interno dello stesso contesto lavorativo.

Lo stesso principio di tutela si applica all'identità delle persone coinvolte (Segnalate) e di quelle menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in conseguenza della segnalazione, garantendo le stesse tutele previste per il Segnalante

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni.

9.3 Tutela contro eventuali ritorsioni nei confronti del segnalante

Home Servizi proibisce e non tollererà alcuna forma di ritorsione, comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che possa arrecare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto al Segnalante o al Facilitatore, per qualsiasi motivo connesso alla segnalazione effettuata.

Il dipendente ha facoltà di richiedere il trasferimento in un altro ufficio o di non lavorare nei medesimi cantieri a cui sono assegnate le persone oggetto di segnalazione. La società farà il possibile per accogliere favorevolmente la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative. Tale tutela si applica esclusivamente ai casi in cui il Segnalante e il/i Segnalato/i siano entrambi dipendenti di Home Servizi.

Il Segnalante che ritiene di aver subito discriminazioni a seguito della segnalazione ha inoltre facoltà di darne notizia all'ANAC, che provvederà ad avviare la relativa istruttoria, nonché a segnalare le violazioni agli organismi competenti, nonché ad applicare le relative sanzioni previste dalla normativa.

9.4 Tutela del segnalato

La segnalazione non è di per sé sufficiente all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato.

Solo in presenza di riscontri concreti, derivanti dalla verifica delle informazioni fornite da parte dell'Organismo di Vigilanza, potrà essere eventualmente avviata una successiva fase istruttoria.

Il Segnalato ha diritto a essere informato dell'esistenza di una segnalazione che lo riguarda, salvo il caso in cui la divulgazione possa compromettere le indagini in corso. L'Organismo di Vigilanza garantirà che l'eventuale coinvolgimento del Segnalato avvenga nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie procedurali previste dalla normativa

Resta in ogni caso garantita la facoltà del Segnalato di essere sentito per fornire gli opportuni chiarimenti.

9.5 Perdita delle tutele e responsabilità del whistleblower

Qualora venga accertata con sentenza definitiva la responsabilità penale del *whistleblower* per reati di calunnia o diffamazione nei confronti del Segnalato, o per analoghi illeciti commessi mediante la segnalazione, oppure la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, le tutele previste non saranno garantite.

Resta ferma la possibilità di applicare sanzioni disciplinari qualora venga accertato un uso improprio del canale di segnalazione, come nel caso di segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche o finalizzate esclusivamente a danneggiare il Segnalato o altri soggetti.

10. Archiviazione della documentazione e tutela della privacy

L'Organismo di Vigilanza è responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione, al fine di garantire la tracciabilità e la riservatezza delle segnalazioni. La documentazione inerente alla segnalazione sarà conservata per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e, in ogni caso, per un massimo di cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione di cui al Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).

Qualora all'interno della segnalazione fossero presenti dati personali e sensibili (ivi inclusi quelli relativi all'identità della persona segnalante o del Facilitatore), Home Servizi, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà alla loro gestione in conformità con quanto previsto dal GDPR e D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Prima di procedere con la segnalazione, si raccomanda di leggere attentamente l'Informativa Privacy fornita da Home Servizi.